



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 190/2024 n. 263

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 263. AGRIF S.r.l. Autorizzazione unica ex art. 9 D.Lgs. 190/2024. Impianto fotovoltaico a terra con potenza elettrica 4.500 kW nel Comune di Teramo, loc. Piano D’Accio, e relative opere di connessione alla rete, cod. rintracciabilità 370604068.

Proponente: AGRIF S.r.l.

P.IVA/C.F.: 0212075670

Sede legale: Via Isidoro e Lepido Facii, sn, Teramo 64100

**Sede impianto e opere
connesse:** Comune di Teramo (TE)

**Tipologia
impiantistica:** Impianto fotovoltaico a terra (fisso) per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 4.500 kW da ubicarsi nel Comune di Teramo, provincia TE, località Piano D’Accio – foglio 59, particelle 494-516-484-492 e relative opere di connessione alla rete (cod. rintracciabilità 370604068).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 190/2024, concernente “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- il D.L. 175/2025 del 21/11/2025, concernente “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili” convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4;
- il D.Lgs. 178/2025 del 26/11/2025, concernente “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- la L.R. 8/2025 “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019” e s.m.i.;

RICHIAMATA l’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 190/2024 presentata dalla Società AGRIF S.r.l. di cui alle seguenti note:

- nota del 29/10/2025 e allegati progettuali, agli atti con prot. n. 0426330/25 del 29/10/2025;
- con ulteriore invio del 07/11/2025, agli atti con prot. 0442109/25 del 10/11/2025;

RICHIAMATI i seguenti atti relativi alle previsioni dell’art. 9 c. 4 del D.Lgs. 190/2024:

- nota prot. n. 0450032/25 del 13/11/2025, avvio della verifica di completezza;
- nota prot. n. 0495179 del 16/12/2025, richiesta di integrazioni;
- richiesta del proponente del 14/1/2026, agli atti con prot. n. 0013039/26, di proroga di 90 giorni per la trasmissione delle integrazioni;
- nota prot. n. 0015435/26 del 16/1/2026, concessione della proroga per la trasmissione delle integrazioni di novanta giorni al 15/4/2026;
- note del 23/1/2026, agli atti con protocolli n. 0027539/26 del 23/1/2026 e nn. 0027892/26 e 0027893/26 del 26/1/2026 con cui il proponente ha trasmesso le integrazioni;

PRESO ATTO della richiesta del proponente dell’11/2/2026, agli atti con prot. n. 0056356/26, con di riavvio della valutazione dell’istanza e dell’aggiornamento della classificazione dell’area (rif. doc. “2a. dichiarazione idoneità sito_agg.pdf”), come area idonea ai sensi della L.R. 8/2025, art. 2, comma 1, lett. i), punto 3, area adiacente alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 m;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- nota di questo Servizio del 19/2/2026, prot. n. 0068832/26, con cui il Dirigente del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio ha indetto conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14-bis, L. 241/1990;
- nota del proponente del 19/2/2026, agli atti con prot. n. 0069373/26, con cui il proponente mette a conoscenza il Servizio che l’intervento beneficia di contributo PNRR, programma

“NEXTAPPENNINO”, misura B1.2-B3.3, CUP C45H23001070, e che si applicano le previsioni dell’art. 10 comma 4 del D.L. 25/2025, relative alla modalità di svolgimento della conferenza dei servizi tenendo conto delle disposizioni dell’art. 13 del D.L. 76/2020;

- nota di questo Servizio del 19/2/2026, prot. 0070219/26 con la quale il Dirigente del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio:
 - ha annullato la sopra richiamata nota prot. 0068832/26, di indizione della conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14-bis. L.241/90;
 - ha indetto la conferenza dei servizi ex art. 14-bis. L. 241/90 e art. 13 D.L. 76/2020 invitando le amministrazioni coinvolte nella fase di verifica di completezza documentale e stabilendo, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 76/2020, i termini per richiedere integrazioni e i termini per rendere le determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza;
 - ha individuato il responsabile del procedimento nella persona di Armando Lombardi;

DATO ATTO che a seguito dell’indizione della conferenza dei servizi sono pervenuti i seguenti pareri e comunicazioni, agli atti di questo servizio:

- Provincia di Teramo, prot. 0008158/26 del 19/02/2026, comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 Legge 241/90 e s.m.i.;
- ARPA Abruzzo, prot. 8627/2026 del 2/3/2026, parere favorevole impatto acustico con prescrizioni;
- Agenzia del Demanio, Direzione Generale Abruzzo e Molise, nota prot. 2323 del 05/03/2026, conferma propria espressione precedente prot. 12843/2025;
- Open Fiber S.p.A. nota prot. 83853 del 13/03/2026, nessuna infrastruttura presente;
- Comune di Teramo, Area Urbanistica e Sostenibilità, SUE, nota prot. 18766 del 16/03/2026;
- Servizio Genio Civile di Teramo DPE014, prot. n. 0116659/26 del 23/03/2026, riscontro di competenza, inoltrata al proponente dal responsabile del procedimento in data 26/03/2026;
- Provincia di Teramo, prot. 0016379 del 09/04/2026, Determinazione Dirigenziale nr. 371 del 09-04-2026, parere di non conformità (oltre i termini perentori stabiliti nell’indizione della conferenza dei servizi prot. 0070219/26 del 19/2/2026);
- AUSL 4 di Teramo, Dip. di Prevenzione, U.O.C. Servizio d’Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, prot. 0030010/26 del 17/04/2026, parere favorevole (oltre i termini perentori stabiliti nell’indizione della conferenza dei servizi prot. 0070219/26 del 19/2/2026);

PRESO ATTO dei contenuti della determinazione resa dal Comune di Teramo prot. 18766 del 16/03/2026, nella quale, sinteticamente, il comune:

- richiama i pareri già rilasciati:
 - prot. 15392 del 28/02/2024, reso nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, di competenza del Servizio Valutazioni Ambientali, conclusa con giudizio CCR VIA n. 4165 del 29/2/2024 di archiviazione della pratica (procedura non conferente con il presente procedimento di autorizzazione);
 - prot. 20399 del 26/03/2025, reso nell’ambito della procedura di provvedimento autorizzatorio unico regionale, di competenza del Servizio Valutazioni Ambientali, concluso con giudizio CCR VIA n. 4520 del 3/4/2025 di rinvio per integrazioni e successiva archiviazione per assenza di riscontro prot. 0227117/25 (procedura non conferente con il presente procedimento di autorizzazione);
 - prot. 57620 del 29/08/2025, all’interno del Procedimento Unico SUAP per la pratica PAS – 1/2025 chiuso con esito negativo prot. 80911 del 27/06/2025 (procedura non conferente con il presente procedimento di autorizzazione);
- evidenzia che:

- la destinazione urbanistica per le aree interessate dall'intervento (rif. pagina seconda) come: "F1.6 – art. XI.2 – zona F zone destinate ad attrezzature pubbliche, o private di uso pubblico, di interesse generale" e "F1.6 parchi naturali, parchi pubblici", per la cui trasformazione vi è la condizione necessaria di formazione di un piano di iniziativa pubblica o integrata pubblico/privata;
 - continua a non emergere lo studio di una progettazione integrata con la norma di PRG che destina le aree a parco pubblico, relegando ed emarginando la funzione pubblica della trasformazione, ad un percorso ciclabile ai bordi e confini delle aree disponibili;
 - la destinazione di zona deve affiancare e sostenere la compatibilità con i Piani sovraordinati (PRP e PTCP) verificandone le trasformazioni con le prescrizioni degli stessi, passando per il necessario parere di Soprintendenza (D.Lgs. 42/2004) e Provincia competenti, oltre all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;
 - in assenza di conformità urbanistica, non può essere avviato l'endoprocedimento per l'autorizzazione paesaggistica, di competenza dello stesso Comune di Teramo (subdelegato) dal che non si ravvisa la compatibilità paesaggistica alla trasformazione proposta, in quanto le aree interessate dal progetto devono permanere nella funzione vocata ad ambito ripariale a cui sono destinate dalla specifica norma di PRG e dai vincoli sovraordinati, Piano Territoriale Provinciale (Art. 5/6) e Piano Regionale Paesistico (parte C1 e parte in A1);
- e pertanto, non ravvisando nella proposta progettuale la possibilità di coniugare la trasformazione contribuendo a creare il parco pubblico, né ravvisando il preminente interesse pubblico alla trasformazione proposta, risultando la stessa non conforme alle indicazioni del PRG vigente, conferma i pareri precedentemente espressi;

RICHIAMATE le previsioni sullo svolgimento della conferenza dei servizi disposte dal D.L. 76/2020, art. 13, primo comma:

- lettera a), sui termini perentori per il rilascio delle determinazioni di competenza delle amministrazioni invitate alla conferenza dei servizi,
- lettera b), su presupposti, tempi e modalità di svolgimento della riunione telematica,
- lettera b-bis), sui requisiti delle determinazioni delle amministrazioni coinvolte in caso di dissenso o non completo assenso, laddove si prevede: *“le amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale”*;

PRESO ATTO del verbale conclusivo della conferenza dei servizi e, in particolare, delle valutazioni a pag. 4, sulla determinazione rilasciata dal Comune di Teramo prot. 18766 del 16/03/2026 che pur non essendo formulata in letterale aderenza:

- alle disposizioni dell'art. 14-bis comma 3 della L. 241/90, in quanto:
 - la determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituirebbe variante allo strumento urbanistico (D.lgs. 190/2024, art. 10, c. 1 lett. c), dal che la non conformità con le previsioni di PRG non potrebbe motivare l'espressione di un dissenso,

- la valutazione sulla prevalenza dell'interesse pubblico non sarebbe di competenza del Comune di Teramo ma dell'amministrazione procedente,
 - non sono indicate in modo esplicito modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;
- né alle più stringenti disposizioni dell'art 13, primo comma, lettera b-bis) del D.L. 76/2020, come sopra riportate, per la mancanza di un'esplicita indicazione “di prescrizioni e misure mitigatrici”;

in ogni caso:

- contiene elementi che ne consentirebbero la qualificazione come espressione di un dissenso, sebbene in embrione e non esplicito,
- e consente altresì di individuare nella collocazione di pannelli fotovoltaici in aree ubicate in zona “A1 Conservazione integrale” del PRP della Regione Abruzzo l'elemento alla base del dissenso;

DATO ATTO che il vincolo della zona A1 del PRP della Regione Abruzzo ha la finalità della conservazione integrale di ecosistemi, paesaggi e habitat, impedendo in via generale l'edificazione e consentendo esclusivamente interventi volti alla conservazione e ripristino ambientale e che, pertanto, l'impedimento alla collocazione di pannelli fotovoltaici nelle aree prossime al fiume Tordino incluse nella zona A1 si configura come impedimento di carattere oggettivo, per il quale comunque non sono necessarie valutazioni di carattere tecnico o discrezionale;

RICHIAMATA la nota del proponente per il tramite del professionista incaricato del 13/4/2026, denominata “comunicazione prp”, agli atti con prot. n. 0146287/26, nella quale, in riferimento al parere espresso in conferenza dei servizi dal Comune di Teramo, prot. 18766 del 16.03.2026:

- comunica che le porzioni di impianto fotovoltaico ricadenti all'interno della zona “A1 – Conservazione Integrale” vengono eliminate e ridistribuite nella restante proprietà con destinazione la zona D1 – Trasformazione Condizionata;
- trasmette il nuovo layout dell'impianto fotovoltaico modificato con sovrapposizione stralcio del PRP, annesso alla suddetta comunicazione;

PRESO ATTO di quanto valutato dal responsabile del procedimento nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi, pagina 5, sulla proposta progettuale modificata dal proponente:

- la modifica è operata esclusivamente in riduzione delle aree di collocazione dei pannelli;
- l'impianto fotovoltaico, come da layout modificato, resta ubicato in area qualificata idonea come asseverato dal professionista nel documento “2a. dichiarazione idoneità sito_agg.pdf”;
- la modifica progettuale del 13/4/2026 prevede che non siano collocati pannelli fotovoltaici e altri apparati nelle aree classificate “zona A1 – Conservazione Integrale” del PRP della Regione Abruzzo, determinando il superamento dell'incompatibilità con il PRP;

e pertanto, nel momento in cui non si prevedono più interventi nella predetta zona A1:

- si possono considerare superate le motivazioni alla base del dissenso riconoscibile nel parere del Comune di Teramo prot. 18766 del 16.03.2026;
- si possono considerare in modo oggettivo rispettati i vincoli imposti dal PRP della Regione Abruzzo per la zona “A1 – Conservazione integrale”;

DATO ATTO, altresì, che il D.Lgs. 190/2024:

- all'art. 2, primo comma, dispone che “gli interventi in esso disciplinati sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, ...”;

- all’art. 3, primo comma, dispone che fatti salvi gli elementi ivi indicati, gli interventi sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell’articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018;
- all’art. 10, comma 1, lett. c) dispone che la determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

RITENUTO che essendo la modifica operata esclusivamente in riduzione delle aree di collocazione dei pannelli escludendo le aree all’interno della zona A1 – Conservazione Integrale, si possono considerare valide le determinazioni agli atti, senza necessità di ulteriori valutazioni da parte delle amministrazioni invitate;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento ha concluso con esito favorevole i lavori della conferenza dei servizi, come attestato nel relativo verbale conclusivo prot. n. 0188135/26 del 06/05/2026 e comprensivo della modifica progettuale di cui al documento “comunicazione prp” del 13/4/2026, all. n. 15, stabilendo che il procedimento si sarebbe concluso con l’adozione di espresso provvedimento di autorizzazione successivamente alla trasmissione da parte del proponente degli elaborati progettuali (tavole, relazioni, schemi ecc.) riferiti alla modifica di cui al documento “comunicazione prp” del 13/4/2026, all. n. 15 al presente verbale;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

PRESO ATTO, altresì, che il proponente ha trasmesso a questo Servizio e alle amministrazioni coinvolte nel procedimento unico le modifiche progettuali costituite dai seguenti elaborati:

0. nota di accompagnamento “lettere per regione 01.06.2026_signed;
1. Tav. 1 – Inquadramento;
2. Tav. 2 – Planimetria;
3. Allegato B – DGR 789-2016;
4. EL 01 Schema a Blocchi;
5. EL 02 Planimetria generale;
6. EL 03 Cabina MT principale raccolta;
7. EL 04 Planimetria generale TVCC ILL perimetrale OLD;
8. EL 05 SKID 1;
9. EL 05 SKID 2;
10. Sovrapposizione con PRG;
11. Sovrapposizione con PRP;
12. Distanze da Strada ANAS;
13. SCIA recinzione;
14. Relazione tecnica;

PRESO ATTO che come disposto dal D.Lgs. 190/2024, art. 9 comma 10, nella forma vigente alla data di avvio del procedimento autorizzativo, il provvedimento autorizzatorio unico, recandone indicazione esplicita: “...

- a) *comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente;*
- b) *comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all’esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1;*
- c) *costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Nei casi di cui alla presente lettera, il parere del comune è rilasciato nell’ambito della conferenza di servizi. Nel caso di*

proprio motivato dissenso al comune è data la possibilità di ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- d) *reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, nonché le eventuali compensazioni ambientali a favore dei comuni considerate indispensabili in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento.”;*

PRESO ATTO, come riportato nel verbale conclusivo, che l'iniziativa non è sottoposta al provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA;

PRESO ATTO, relativamente alla previsione dell'art. 9 comma 10, lettera b):

- che il verbale conclusivo della conferenza dei servizi prot. n. 0188135/26 del 06/05/2026 è stato trasmesso agli enti e amministrazioni partecipanti al procedimento, completo degli atti di assenso comunque denominati, di competenza dei medesimi enti e amministrazioni, elencati di seguito con la numerazione indicata, allegati al presente atto e che non saranno oggetto di pubblicazione:
 1. Infratel Italia prot. 0060020 del 19/11/2025, riscontro con procedura per verifica interferenze;
 2. Marina Militare – Comando Interregionale Marittimo Sud, M_D MARSUD RG 25 n. 0046282 del 27/11/2025, non ravvisabili motivi ostativi;
 3. Agenzia del Demanio – Direzione Generale Abruzzo e Molise, prot. 12843 del 27/11/2025, riscontro non competente al rilascio di alcun parere;
 4. Servizio Genio Civile di Teramo DPE014, prot. RA 0480065/25 del 03/12/2025;
 5. Comune di Teramo – Area Urbanistica e Sostenibilità – SUE, prot. 80065 del 04/12/2025;
 6. CME Comando Militare Esercito, prot. M_D A307D33 REG2025 0019083 12-12-2025, parere favorevole;
 7. Servizio Genio Civile di Teramo DPE014, prot. RA 0508171/25 del 29/12/2025, riscontro;
 8. ARPA Abruzzo, nota prot. 0008627/2026 del 02/03/2026, parere favorevole impatto acustico con prescrizioni;
 9. Agenzia del Demanio – Direzione Generale Abruzzo e Molise, nota prot. 2323 del 05/03/2026, si ribadisce quanto già espresso con precedente nota prot. 12843/2025;
 10. Open Fiber S.p.A. nota prot. 83853 del 13/03/2026, assenza infrastruttura della Società;
 11. Comune di Teramo, Area Urbanistica e Sostenibilità – SUE, nota prot. n. 18766 del 16/03/2026, parere;
 12. Servizio Genio Civile di Teramo DPE014, nota prot. RA 0116659/26 del 23/03/2026, riscontro di competenza, inoltrata dal Servizio al proponente in data 26/03/2026;
 13. Provincia di Teramo, prot. 0016379 del 09/04/2026 – Determinazione Dirigenziale nr. 371 del 09-04-2026, non conformità (oltre i termini perentori stabiliti nell'indizione della conferenza dei servizi prot. 0070219/26 del 19/2/2026);
 14. AUSL 4 di Teramo, Dip. di Prevenzione, U.O.C. Servizio d'Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, prot. 0030010/26 del 17/04/2026, parere favorevole (oltre i termini perentori stabiliti nell'indizione della conferenza dei servizi prot. 0070219/26 del 19/2/2026);
- che risultano determinazioni favorevoli con prescrizioni relative all'esecuzione degli interventi, come sinteticamente riportate nel seguente prospetto, fermi restando i contenuti delle determinazioni che costituiscono gli atti di riferimento per il procedimento:

N.	Ente	Prescrizioni	Rif. All.
1	Infratel Italia S.p.A.	Eseguire procedura per verifica presenza interferenze con infrastruttura fibra ottica Infratel Italia	01
2	Regione Abruzzo Servizio Genio Civile Teramo	Effettuare deposito sismico per cabina prefabbricata (L.R.28/2011).	04-07-12
3	Regione Abruzzo Servizio Genio Civile Teramo	Presentare domanda di concessione per le parti di progetto ricadenti su aree demaniali (rif. Regolamento regionale n. 1/2022).	04
4	Regione Abruzzo Servizio Genio Civile Teramo	La recinzione e suoi accessori non dovranno interessare il demanio fluviale del torrente Tordino. Qualora il tratto di attraversamento per l'allaccio alle cabine ricada sulla pertinenza idraulica, andrà previsto quanto più possibile ai limiti demaniali e per via aerea.	07
5	ARPA Abruzzo	Ante inizio lavori: verifica preventiva livelli di pressione sonora presso recettori potenzialmente più esposti. Fase di esercizio: eseguire campagna di misurazioni fonometriche per verifica livelli di rumorosità prodotti dell'impianto presso i ricettori individuati, prevedendo opere di mitigazione acustica in caso di superamenti VL.	08

- che gli eventuali richiami al rispetto di norme o anche all'esecuzione di adempimenti previsti da norme, contenuti nelle determinazioni pervenute agli atti, non sono qualificabili come prescrizioni impartite dagli enti o amministrazioni partecipanti al procedimento;

PRESO ATTO, relativamente alla previsione dell'art. 9 comma 10, lettera c), che stante l'esito favorevole della conferenza dei servizi il presente provvedimento autorizzativo costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

PRESO ATTO, relativamente alla previsione dell'art. 9 comma 10, lettera d):

- che il proponente, come riportato nel verbale conclusivo, ha trasmesso la dichiarazione di impegno nel documento denominato "8a. dichiarazione sostitutiva fidejussione.pdf" e il documento "6a. piano di dismissione e ripristino.pdf";
- che la D.G.R. n. 789/2016, All. C, art. 5 ultimo capoverso, stabilisce che l'entità della garanzia deve essere pari ad almeno il 2% dell'investimento dell'intervento previsto;
- che nell'ambito della conferenza dei servizi, come riportato nel verbale conclusivo, non sono state stabilite compensazioni ambientali;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 9 undicesimo comma, nella forma vigente alla data di avvio del procedimento, l'efficacia del provvedimento autorizzatorio unico di cui alla presente determinazione è non inferiore a quattro anni;
- che il D.Lgs. 178/2025, modificando il comma richiamato, ha disposto che l'efficacia del provvedimento sia non inferiore a cinque anni;

RITENUTO pertanto di poter stabilire, coerentemente con le disposizioni vigenti oggi e alla data di avvio del procedimento, che il provvedimento autorizzatorio unico adottato con la presente determinazione abbia efficacia pari a cinque anni;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO, pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 9 del D.Lgs. 190/2024 per la costruzione e l'esercizio "Impianto fotovoltaico a terra (fisso) per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 4.500 kW da ubicarsi nel Comune di Teramo, provincia TE, località Piano D'Accio – foglio 59, particelle 494-516-484-492 e relative opere di connessione alla rete (cod. rintracciabilità 370604068)";

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99, "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 25 novembre 2024 n. 190

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

AGRIF S.r.l. avente sede legale in Via Isidoro e Lepido Facii, sn, Teramo 64100, Partita IVA / CF 0212075670, di seguito denominata "titolare", nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024, per la costruzione e l'esercizio di

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA (FISSO) PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON POTENZA ELETTRICA PARI A 4.500 kW DA UBICARSI NEL COMUNE DI TERAMO, PROVINCIA TE, LOCALITÀ PIANO D'ACCIO – FOGLIO 59, PARTICELLE 494-516-484-492 E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE (COD. RINTRACCIABILITÀ 370604068)

Art. 2

1. Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.
2. Gli impianti e le opere connesse, ai sensi degli art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1 del D.Lgs. 190/2024 sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e sono considerati di interesse pubblico prevalente.
3. La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 9, comma 10, lett. c) del D.Lgs. 190/2024.

Art. 3

1. Il provvedimento comprende gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi autorizzati, come indicati nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi prot. n. 0188135/26 del 06/05/2026.

2. Il titolare deve rispettare le prescrizioni relative all'esecuzione degli interventi impartite dagli enti e amministrazioni indicati, come sinteticamente riportate nel seguente prospetto, in cui è indicato anche il riferimento agli allegati al verbale conclusivo, fermi restando i contenuti delle determinazioni medesime, che costituiscono i documenti ufficiali di riferimento per il procedimento.

N.	Ente	Prescrizioni	Rif. All.
1	Infratel Italia S.p.A.	Eseguire procedura per verifica presenza interferenze con infrastruttura fibra ottica Infratel Italia	01
2	Regione Abruzzo Servizio Genio Civile Teramo	Effettuare deposito sismico per cabina prefabbricata (L.R.28/2011).	04-07-12
3	Regione Abruzzo Servizio Genio Civile Teramo	Presentare domanda di concessione per le parti di progetto ricadenti su aree demaniali (rif. Regolamento regionale n. 1/2022).	04
4	Regione Abruzzo Servizio Genio Civile Teramo	La recinzione e suoi accessori non dovranno interessare il demanio fluviale del torrente Tordino. Qualora il tratto di attraversamento per l'allaccio alle cabine ricada sulla pertinenza idraulica, andrà previsto quanto più possibile ai limiti demaniali e per via aerea.	07
5	ARPA Abruzzo	Ante inizio lavori: verifica preventiva livelli di pressione sonora presso recettori potenzialmente più esposti. Fase di esercizio: eseguire campagna di misurazioni fonometriche per verifica livelli di rumorosità prodotti dell'impianto presso i ricettori individuati, prevedendo opere di mitigazione acustica in caso di superamenti VL.	08

La verifica delle prescrizioni compete alle amministrazioni che le hanno impartite.

Gli eventuali richiami al rispetto di norme o all'esecuzione di adempimenti previsti da norme, contenuti nelle determinazioni pervenute agli atti, non sono qualificabili come prescrizioni impartite dagli enti o amministrazioni partecipanti al procedimento.

3. Il titolare deve rispettare le ulteriori prescrizioni indicate di seguito.

- a) Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire, dai soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento, l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.
- b) Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere,
- c) Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve provvedere alla stipula di polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa) o a versare deposito cauzionale a favore del Comune o dei Comuni interessati dall'intervento, per l'importo indicato nella stima dei costi di cui al documento "6a. piano di dismissione e ripristino.pdf" e pari ad almeno il 2% dell'investimento previsto a sensi di quanto stabilito dall'art. 5, allegato C, della DGR 789/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario. Il titolare deve attestare al Servizio Politica

Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo e ai Comuni interessati dall'intervento l'avvenuta stipula della polizza fidejussoria o il versamento del deposito cauzionale.

- d) Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.
- e) A seguito della dismissione delle opere autorizzate il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi, salvo che per le opere di rete indicate nel preventivo di connessione rilasciato dal gestore della rete.

4. L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti.

5. La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

Art. 4

1. I lavori per la realizzazione del progetto delle opere previste devono avere inizio entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al titolare del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

2. È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Teramo;
- ARPA Abruzzo;
- Enti e amministrazioni che hanno assunto le determinazioni indicate nel prospetto in art. 3.

3. Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

4. È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

1. Il titolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente all'impianto, al suo funzionamento e alla produzione di energia.

2. È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

Art. 6

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 190/2024, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

1. Le attività di vigilanza e controllo sul corretto funzionamento dell'impianto e sul rispetto delle prescrizioni in art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

1. La presente autorizzazione unica ha efficacia di cinque anni relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

2. Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

3. Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;
- autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

1. Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.



2. Si dispone la pubblicazione sul BURAT della presente determinazione priva degli allegati.

3. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio